

RIGENERAZIONE URBANA SOLIDALE”

CONVENZIONE EX ART. 30 DEL T.U.E.L. PER L'ATTUAZIONE

DEL PROGRAMMA

“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana”

(art. 1, comma 534 della legge 234/2021)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

_____ nella sede _____

TRA

1. Il Comune di _____, in persona del Sindaco rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso lo stesso Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____;

2. Il Comune di _____, in persona del Sindaco rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso lo stesso Comune, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva;

PREMESSO:

CHE Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, l'art. 1, comma 534 della legge 234/2021 prevede l'assegnazione ai comuni di contributi per l'annualità 2022;

CHE possono richiedere i suddetti contributi i comuni con popolazione

inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000;

CHE la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile dal comune capofila;

CHE occorre avviare in tempi brevi le necessarie attività tecnico-amministrative individuando le opere da proporre a contributo, la governance, le risorse umane e le strutture indispensabili all'attuazione del programma di rigenerazione urbana intercomunale;

CHE la tipologia dell'opera, può essere relativa a:

1. manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

3. mobilità sostenibile;

CHE i progetti proposti devono concorrere a porre in essere una strategia di sviluppo territoriale integrata che attraverso azioni sinergiche contribuisca concretamente a rendere le città più inclusive e accessibili, capaci di dare agli abitanti che versano in uno stato di degrado sociale e

marginalizzazione, occasioni e condizioni di vita dignitose e un contesto in cui ciascuno può avere maggiori opportunità per conseguire livelli di benessere socio economico più elevati;

CHE le strutture oggetto del presente accordo saranno rese disponibili per iniziative solidali a favore dei ceti meno abbienti e soggetti svantaggiati di entrambi i comuni attraverso la sottoscrizione di successivi specifici protocolli d'intesa;

CHE come da disposizioni ministeriali il comune capofila assumerà il ruolo di unico soggetto attuatore.

CHE Il comune capofila sarà il richiedente e titolare dei cup di tutti gli interventi proposti a contributo, inserirà le opere nel proprio piano triennale delle opere pubbliche, svolgerà la funzione di stazione appaltante, di gestore dei finanziamenti e di responsabile unico nei confronti dei ministeri competenti;

CHE il comune capofila si avvale della collaborazione tecnico-amministrativa dei comuni sottoscrittori della presente convenzione;

CHE come disposto dalle disposizioni ministeriali è fatto d'obbligo ai comuni sottoscrivere apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. che disciplini finalità, termini, funzioni e modalità attuative del programma di rigenerazione urbana;

VISTI

- il Titolo V della vigente Costituzione italiana;
- l'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i.;

- le deliberazioni consiliari in epigrafe richiamate ed allegate al presente atto, con le quali si è dato mandato ai qui costituiti legali rappresentanti degli enti di stipulare la presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO

Tra i Sindaci dei Comuni innanzi indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (PREMESSA)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (FINALITÀ)

La gestione associata di cui alla presente convenzione costituisce lo strumento mediante il quale gli enti assicurano strategia territoriale integrata di cui alle premesse, unicità di conduzione, razionalizzazione delle procedure e dell'impiego delle risorse umane.

Con la presente convenzione i comuni di concordano di operare in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, al fine di dare attuazione ad una programmazione strategica e realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, da proporre a contributo a valere sull'art. 1, comma 534 della legge 234/2021.

Articolo 3

(ATTIVITA')

Le suddette finalità verranno perseguite mediante attività ex ante, in

itinere ed ex post di predisposizione della richiesta di finanziamento, progettazione, programmazione, realizzazione di interventi e relativa rendicontazione, da effettuarsi in forma coordinata fra gli enti aderenti all'Accordo.

L'Accordo ha conseguentemente per oggetto la gestione in forma associata delle seguenti attività:

- a) definizione della strategia da perseguire;
- b) individuazione dei tematismi e degli interventi da proporre a finanziamento;
- c) partecipazione al bando rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 534 della legge 234/2021;
- d) attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione delle figure professionali che svolgano l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudi, e quant'altro necessario a definire il progetto nella sua esecutività, nonché per la selezione delle imprese esecutrice dei lavori;
- e) acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie a rendere il progetto dell'opera cantierabile e quindi appaltabile, anche mediante l'attivazione di una conferenza dei servizi;
- f) gestione tecnico-amministrativa degli appalti e del finanziamento;
- g) rapporto con i ministeri responsabili dell'attuazione del bando rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 534 della legge 234/2021;
- h) l'utilizzo delle strutture finanziate per l'organizzazione di iniziative

solidali a favore dei ceti meno abbienti e soggetti svantaggiati di entrambi i comuni attraverso la sottoscrizione di successivi specifici protocolli d'intesa;

Articolo 4

(STRUTTURE ASSOCIAZIONE)

Il sistema di *governance* previsto per l'attuazione in forma associata degli interventi di rigenerazione urbana prevede l'istituzione di un ufficio tecnico dedicato localizzato presso il comune capofila.

L'ufficio si avvarrà della collaborazione sinergica degli uffici tecnici dei comuni associati.

Articolo 5

(COMUNE CAPOFILA)

Al Comune di Pontinia è conferito il ruolo di Ente Capofila.

Il Comune capofila metterà a disposizione idonee strutture nelle quali avrà sede l'ufficio comune per l'attuazione del programma di rigenerazione urbana.

Al Comune capofila vengono in particolare affidate tutte le funzioni necessarie all'attuazione del programma, comprese quelle di operare per conto delle Amministrazioni Comunali sottoscrittrici nei rapporti con altri enti pubblici a vario titolo interessati al programma, nonché di approvare la presente convenzione con deliberazione della giunta comunale da pubblicare sul BUR nei termini di legge e sottoporla alla ratifica del consiglio comunale.

Le parti danno inoltre mandato al Comune capofila perché compia ogni

atto necessario a porre in essere, nel rispetto della normativa vigente, le procedure tecnico-amministrative riguardanti l'acquisizione dei CUP e l'inserimento nel proprio piano triennale delle opere pubbliche di tutti gli interventi proposti dagli associati, la richiesta di finanziamento, l'affidamento della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica, i pagamenti dei fornitori, la rendicontazione e tutti gli adempimenti connessi alla gestione del finanziamento.

Il Comune capofila dovrà altresì accertare, prima dell'inoltro della richiesta di finanziamento, che i comuni associati abbiano trasmesso il rendiconto di gestione 2020 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e che gli interventi proposti rientrino nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale dei comuni.

Articolo 6

(COMUNI ASSOCIATI)

I comuni associati si impegnano a:

- a) approvare con propria delibera di giunta la presente convenzione e sottoporla all'approvazione del consiglio comunale prima dell'inoltro della richiesta di finanziamento;
- b) comunicare al comune capofila gli interventi che intendono proporre a finanziamento in coerenza con gli obiettivi indicati dalla normativa sulla rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 534 della legge 234/2021;
- c) accertarsi che gli interventi proposti rientrino nello strumento

urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;

d) trasmettere, prima dell'inoltro della richiesta di finanziamento, il rendiconto di gestione 2020 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

e) mettere a disposizione dell'ufficio tecnico del comune capofila le proprie strutture tecniche al fine di supportare il/i rup nello svolgimento delle attività a loro delegate dal capofila;

f) nominare un proprio responsabile dell'attuazione del programma di rigenerazione urbana che si interfacci e collabori con il responsabile nominato dal comune capofila.

Articolo 7

(ripartizione degli investimenti)

I comuni associati concordano di investire il contributo di 5.000.000 nelle seguenti modalità:

COMUNE DI

Intervento 1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - euro.....

Intervento 2: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - euro.....

Intervento 3: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - euro.....

Intervento 4: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - euro.....

Intervento 5: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - euro.....

COMUNE DI

Intervento 1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - euro.....

Intervento 2: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - euro.....

Art. 8

(DURATA ED EFFETTI DELLA CONVENZIONE)

La durata della presente convenzione è stabilita fino al completamento degli adempimenti ed obblighi rivenienti da quanto nella stessa stabilito, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, e comunque fino alla data di esecuzione di tutti gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa.

Art. 9

(CONTROVERSIE)

Ogni controversia derivante dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione che non venga definita bonariamente tra le parti, sarà devoluta al Giudice competente del Foro di Latina.

Art. 10

(RINVIO DI NORME)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese da raggiungere di volta in volta, previa adozione, se e quando necessario, di atti formali da parte degli organi competenti delle diverse amministrazioni comunali. Tali atti si riterranno aggiuntivi alla presente convenzione e ne costituiranno parte integrante e sostanziale.